



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO:

**DELIBERAZIONE  
N. 82**

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. DELIBERAZIONI N. 29, 30, 31, 32 E 33 DEL 08/05/2023. RICORSO AL TAR CALABRIA. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventitré, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 21:15, nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

n. ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	BARILLARI Alfredo	SINDACO	SI
2	FEDERICO Rosanna	VICE SINDACO	SI
3	ARIGANELLO Raffaella	ASSESSORE	SI
4	GALEANO Daniele	ASSESSORE	SI
5	ZAFFINO Salvatore	ASSESSORE	SI

Partecipano alla seduta in videoconferenza gli Assessori Ariganello e Galeano.

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**Oggetto: Organo Straordinario di Liquidazione. Deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 del 08/05/2023. Ricorso al Tar Calabria. Atto di indirizzo.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che**

- l'Organo straordinario di liquidazione, con deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 del 08/05/2023, ha deliberato di non ammettere alla massa passiva della liquidazione le domande formulate dal Comune di Serra San Bruno concernenti le anticipazioni di liquidità contratte con il MEF ai sensi dell'art. 1 del D.L. 35/2013, dell'art. 13 comma 9 del D.L. 102/2013, dell'art. 32 del D.L. 66/2014, dell'art. 8 comma 6 del D.L. 78/2015 e dell'art. 116 del D.L. 34/2020, ancorché le stesse rientrino nel periodo di competenza dell'O.S.L.;
- tali decisioni risultano assunte in relazione all'applicazione della novella apportata all'art. 255 del TUEL dall'art. 1 comma 789 della Legge 197/2022, entrata in vigore in data 01/01/2023;
- tale modifica legislativa, tuttavia, sentito anche, sotto il profilo giuridico, il Segretario Comunale, non appare applicabile alla gestione liquidatoria del dissesto del Comune di Serra San Bruno, dichiarato con deliberazione n. 14 del 29/07/2021, in data antecedente alla modifica del richiamato assetto normativo, dovendosi escludere un'applicazione retroattiva della stessa;
- sotto altro profilo, quand'anche la norma dovesse interpretarsi nel senso di una sua applicazione anche alle gestioni liquidatorie già avviate in precedenza, essa appare essere in contrasto con i principi costituzionali di autonomia finanziaria degli enti locali nonché dell'affidamento riposto legittimamente dall'Ente locale in fase di richiesta e utilizzo delle suddette anticipazioni nonché in fase di dichiarazione del dissesto finanziario, quando tale disposizione legislativa non era in vigore;
- peraltro l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, tuttora in valutazione presso la competente COSFEL, è stata predisposta tenendo in considerazione la previgente normativa in vigore alla data di dichiarazione del dissesto e comunque antecedentemente al novellato legislativo sopra richiamato, con previsione del rimborso a carico della gestione straordinaria delle quote di ammortamento delle anticipazioni di liquidità costituenti il FAL e pertanto, come anche emerso dal confronto con la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, le delibere di esclusione ne inficerebbero gli equilibri;
- inoltre la stessa ha anche evidenziato che la proposizione del ricorso innanzi al TAR si rende necessaria anche al fine di evitare una carenza di liquidità tale da mettere in difficoltà il mantenimento sia dei servizi essenziali che l'equilibrio del bilancio;
- la questione è altresì di assoluta e preminente importanza per il Comune di Serra San Bruno, trattandosi di somme di oltre € 5.000.000,00 (mutui assunti prima del 31/12/2020) che, ove escluse dalla gestione liquidatoria, inficerebbero l'attività tesa al risanamento;

**Considerata**, pertanto, la necessità per l'Ente di proporre ricorso al Tar Calabria nei confronti delle deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 del 08/05/2023 dell'Organo straordinario di liquidazione, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**Viste** le disposizioni del vigente Statuto, che disciplina le modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

**Dato atto** che nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non è istituito l'Ufficio Legale, né è in servizio alcuna figura professionale di avvocato che possa intraprendere l'azione giudiziaria indicata e pertanto deve essere individuato un legale all'esterno anche in conformità a quanto disposto dalle linee guida ANAC 12/2018 in base alle quali: l'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione

appaltante medesima. A tal fine, l'Ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.

**Rilevato** che l'incarico in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di appalti di servizio, del D. Lgs. 20/2008;

**Ritenute** sussistenti le motivazioni e le condizioni per procedere al ricorso al Tar Calabria;

**Viste** le linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 907 del 24.10.2018, con le quali, l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

**Vista** la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, del 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, la quale ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

**Considerato**, quindi, che il conferimento di incarico di difesa legale in giudizio non si presta, oggettivamente, ad essere assoggettato ad una procedura concorsuale di stampo selettivo, mentre si giustifica un affidamento fiduciario motivato nel pubblico interesse in considerazione dell'ambito del contendere, della complessità della controversia, della specializzazione per materia dell'avvocato, dell'economicità dei tempi e degli atti del giudizio;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare il Sindaco a conferire mandato a professionista esterno per procedere al ricorso al Tar Calabria per conto dell'Ente ;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Locale);

**Visto** il D. Lgs. 30.03.2021 n. 165;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Vista** la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 17.08.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

**Vista** la Deliberazione n. 14 del 29/07/2021 con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la dichiarazione di dissesto;

**Visto** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

**Visto** il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL;

**Sentito** il Segretario Generale e acquisito il visto di regolarità e parere, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000

**Ritenuto** di dover procedere in merito;

**Con voti** unanimi espressi nei modi e forme di legge,

## DELIBERA

- 1 Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 Di proporre ricorso al Tar Calabria nei confronti delle deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 del 08/05/2023 dell'Organo straordinario di liquidazione, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;
- 3 Di autorizzare il Sindaco a conferire mandato a professionista esterno, per proporre ricorso al TAR ;

- 4 Di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali l'adozione dei provvedimenti conseguenti per l'individuazione del legale cui conferire l'incarico a professionista esterno per proporre ricorso al Tar Calabria , munendolo di ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune di Serra San Bruno e sottoscrivendo apposito disciplinare con l'assunzione del relativo impegno di spesa, previa acquisizione di preventivo da parte del legale incaricato che dovrà attenersi ai minimi tariffari.
- 5 Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione delle eventuali necessarie variazioni di bilancio o previsioni di spesa negli stanziamenti riferiti alle spese per patrocinio legale;
- 6 di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Area Economico – Finanziaria ognuno per quanto di competenza.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, la Giunta Comunale, con voti unanimi espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Organo Straordinario di Liquidazione Deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 del 08/05/2023. Ricorso al Tar Calabria. Atto di indirizzo.



**Proposta di deliberazione di Giunta Comunale**

avente ad oggetto:

**Organo Straordinario di liquidazione - Deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 dell'08.05.2023.  
Ricorso al TAR Calabria. Atto di indirizzo**

PARERE DI CUI ALL'ART. 49 e 147-bis TUEL (D. Lgs. 267/2000)

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, del d. lgs. 267/2000, commi 2;

per quanto concerne l'individuazione del legale e il successivo conferimento di incarico, ai sensi degli artt. 49, co 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 174/2012 e 147-bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:**

**Organo Straordinario di liquidazione - Deliberazioni n. 29, 30, 31, 32 e 33 dell'008.05.2023.  
Ricorso al TAR Calabria. Atto di indirizzo**

attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area  
Affari Generali e Istituzionali  
rag. Salvatore Sibio

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Alfredo Barillari

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. Luciano PITTELLI

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI  
f.to Rag. Salvatore SIBIO

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 06/07/2023 senza reclami ed opposizioni in merito

- perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI  
f.to Rag. Salvatore SIBIO

---

E' copia conforme all' originale

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
Rag. Salvatore SIBIO